



Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Il Segretario Generale

Regolamento per l'istituzione e l'attribuzione di borse di studio

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 concernente la composizione, le attribuzioni e il funzionamento del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

VISTO il vigente Regolamento Organi del CNEL approvato dall'Assemblea nella seduta del 12 luglio 2018;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del CNEL approvato nella seduta dell'Assemblea del 13 settembre 2018, ed in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità di attivare borse di studio post laurea o per dottorati di ricerca;

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto nella normativa regolamentare citata e, secondo quanto previsto nell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di definire i criteri generali per l'attribuzione di borse di studio da parte del CNEL;

DETERMINA

Art. 1

Finalità generali

Il CNEL, attraverso l'istituzione di borse di studio, intende favorire il proseguimento e il completamento della formazione di coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca al fine di valorizzare le esperienze di studio acquisite nell'ambito delle tematiche attinenti all'economia e al lavoro in riferimento agli obiettivi programmatici del Consiglio.

Art. 2

Destinatari

Le borse di studio sono riservate a coloro che siano in possesso di dottorato di ricerca o master di primo o secondo livello, non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e non siano dipendenti pubblici o privati.

Consiglio Nazionale Economia e Lavoro



76414146

0001653-12/10/2018-CNEL-CNEL-A

B

Art.3

Attivazione e bando

Il Segretario generale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, emana tramite propria determinazione il bando per l'assegnazione della borsa di studio.

Il bando per l'assegnazione della borsa di studio viene pubblicato sul sito istituzionale. Nello stesso vengono definiti l'oggetto, i requisiti anche professionali richiesti, la durata della borsa di studio, l'entità economica della stessa, le modalità di presentazione della domanda.

Art.4

Commissione giudicatrice

Il Segretario generale con propria determinazione istituisce la commissione giudicatrice per la valutazione delle domande per l'assegnazione della borsa di studio. La commissione deve terminare i lavori entro 30 giorni.

Art.6

Conferimento della borsa di studio

Della valutazione effettuata e dell'assegnazione della borsa di studio tramite determinazione del Segretario generale viene data comunicazione tramite avviso pubblico, nelle stesse forme seguite per il bando.

Art.7

Diritti e doveri dei borsisti

L'importo della borsa di studio viene definito nel bando pubblico in relazione all'oggetto, alla complessità della borsa di studio e alla durata della stessa. L'importo deve comunque essere ricompreso tra un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 12.000,00.

Il godimento della borsa di studio non costituisce un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. L'importo della borsa di studio è assoggettato al regime fiscale previsto dall'art. 47 del TUIR.

Le borse sono erogate in un'unica soluzione previa dichiarazione da parte del responsabile/tutor nominato in relazione alla singola borsa di studio sul corretto svolgimento dell'attività di borsista.

Il borsista gode della copertura assicurativa nei limiti previsti dalla polizza generale.

Le borse di studio non sono rinnovabili.

Art. 8

Norme finali

L'attività deve essere svolta continuativamente. Una interruzione dell'attività di studio o di ricerca superiore a 30 giorni può dare luogo a decadenza dal godimento della borsa di studio.

Il titolare della borsa di studio che intenda rinunciare alla stessa deve darne comunicazione al Segretario generale del CNEL.

Paolo Peluffo

